

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro delle Finanze
(TREMELLONI)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 21 GENNAIO 1966

Modificazioni alla imposta erariale sul consumo dell'energia elettrica

ONOREVOLI SENATORI. — Inderogabili esigenze di bilancio — e in particolare il finanziamento del piano della Scuola — rendono necessarie nuove entrate tributarie. Si è fatto ricorso, con il disegno di legge che si presenta, ad un aumento all'aliquota di imposta erariale sul consumo dell'energia elettrica destinata ad usi elettrodomestici. Essendo rimasta invariata da 17 anni, nella modesta misura di lire 0,50 per chilowattora stabilita dal decreto-legge 6 ottobre 1948, n. 1199, di questa imposizione può essere giustificabile l'aggiornamento, tenendo conto anche della espansione rilevante di questi consumi.

L'aumento del tributo non riguarda peraltro la misura dell'imposta sui consumi di energia elettrica per uso d'illuminazione, nè al consumo di forza motrice, nè concerne gli altri svariati usi diversi dalla illuminazione (ad esempio: utilizzazioni di energia elettrica negli apparecchi elettromedicali, per la illuminazione dei palcoscenici nelle rappresentazioni teatrali e per lo sviluppo, ripresa e riproduzione dei films cinematografici nelle apposite industrie) che, pertanto, continuano ad essere gravati dalla aliquota di lire 0,50 per chilowattora.

L'unito disegno di legge aggiorna, inoltre, talune disposizioni contenute nell'allegato H) al decreto legislativo luogotenenziale 26 aprile 1945, n. 223, e del decreto-legge 6 ottobre 1948, n. 1199, al fine di adeguarle alle nuove esigenze venutesi a creare negli ultimi anni a seguito del progresso industriale e dell'incremento dei consumi.

Il provvedimento si compone di cinque articoli dei quali qui di seguito si illustra il contenuto:

Con l'articolo 1 viene elevata da lire 0,50 a lire 5 al chilowattora l'aliquota d'imposta sulla energia elettrica utilizzata per usi diversi dalla illuminazione nelle abitazioni, nei negozi, negli esercizi pubblici e nei locali comunque abitati. Lo stesso articolo, come innanzi detto, riconferma la preesistente aliquota di lire 0,50 per chilowattora sulla energia elettrica impiegata in varie utilizzazioni, diverse dalla illuminazione, già in precedenza agevolate come ad esempio quella riguardante gli apparecchi elettromedicali, la illuminazione dei palcoscenici nelle rappresentazioni teatrali e la ripresa, lo sviluppo e la riproduzione dei films cinematografici, eccetera.

L'articolo 2 introducendo alcune innovazioni, estensioni e modifiche all'articolo 1 dell'allegato H al decreto legislativo luogotenenziale 26 aprile 1945, n. 223, stabilisce le varie utilizzazioni di energia elettrica per le quali viene riconfermata l'esenzione dall'imposta. In particolare l'esenzione è stata estesa alla illuminazione delle autostrade, delle aree scoperte comprese nell'ambito delle Fiere, degli Aeroporti nonchè al funzionamento delle segnalazioni luminose per la sicurezza del traffico stradale, aereo e marittimo. È stata prevista inoltre l'esenzione per la illuminazione esterna di edifici e monumenti di particolare rilievo, di zone archeologiche, ville monumentali nonchè per l'energia impiegata da parte della Radio Televisione Italiana per il funzionamento degli impianti televisivi e radiofonici rice-trasmittenti.

È stata infine prevista la esenzione dalla imposta per l'energia elettrica prodotta da impianti di minima potenza (aerogeneratori e piccoli gruppi elettrogeni quando la potenza non è superiore a 1 chilowatt).

Con l'articolo 3, stante il continuo incremento del numero di utenze con potenza impegnata di notevole rilievo, e al fine di ridurre gli adempimenti cui attualmente

soggiacciono le piccole utenze, si è ritenuto opportuno elevare da 20 a 200 chilowatt di energia elettrica e da 20 a 200 metri cubi al minuto primo di gas i limiti di potenza oltre i quali gli acquirenti di energia elettrica e di gas per uso proprio vengono considerati fabbricanti agli effetti della legge e quindi obbligati alla denuncia di fabbrica e a munirsi della licenza fiscale. Da tale obbligo sono stati anche esonerati gli esercenti punti di presa dalle linee ad alta tensione (superiore a 110 KW quando alla presa non segue la diretta utilizzazione).

Con l'articolo 4, allo scopo di semplificare gli adempimenti degli esercenti officine elettriche di minore importanza, sono state ammesse a presentare dichiarazioni semestrali di consumo, anzichè mensili o bimestrali, le officine per le quali l'importo annuale dell'imposta complessivamente dovuta non superi lire 20.000.

All'uopo sono state stabilite le relative modalità e cautele per la corresponsione dell'imposta.

Infine, con l'articolo 5 vengono stabiliti i criteri da seguire per la prima applicazione delle nuove aliquote d'imposta stabilite dalla presente legge.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

Il terzo comma dell'articolo 1 del decreto-legge 6 ottobre 1948, n. 1199, convertito nella legge 3 dicembre 1948, n. 1387, è sostituito dal seguente:

« Lire 5 per ogni chilowattora di energia elettrica impiegata, sotto l'osservanza delle norme regolamentari:

in applicazioni elettriche, diverse dalla illuminazione, nei negozi ed esercizi pubblici, nelle abitazioni e nei locali comunque

abitati, anche se non produce lavoro esterno (forza motrice) compresa l'energia elettrica impiegata per il funzionamento degli apparecchi radioriceventi, televisivi e dei frigoriferi.

Lire 0,50, per ogni chilowattora di energia elettrica impiegata, sotto l'osservanza delle norme regolamentari:

a) negli apparecchi elettromedicali, negli apparecchi di riproduzione di disegni e clichés;

b) per l'illuminazione dei palcoscenici nelle rappresentazioni teatrali di qualsiasi genere e nelle riprese, sviluppo e riproduzione di films cinematografici nelle apposite industrie;

c) nell'arco voltaico, o con altri sistemi, per la proiezione dei films nelle sale cinematografiche;

d) per il riscaldamento dei locali di officine industriali quando il riscaldamento stesso non interessi il processo produttivo;

e) per l'alimentazione delle lampade elettriche inserite per il controllo dei circuiti elettrici od installate nell'interno di macchine, di apparecchi, in forni od in camere di essiccazione o di riscaldamento non interessanti procedimenti di fabbricazione industriale ovvero in celle per allevamenti artificiali, purchè dette lampade siano applicate in modo da impedire la illuminazione degli ambienti dove sono installate le suddette apparecchiature;

f) per l'alimentazione delle lampade a raggi ultravioletti usate a scopo di sterilizzazione;

g) per le riprese televisive ».

Art. 2.

L'ultimo comma dell'articolo 1 dell'allegato H) al decreto legislativo luogotenenziale 26 aprile 1945, n. 223, modificato dall'articolo 1, punto 2), comma secondo, del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 11 aprile 1947, n. 226, è sostituito dal seguente:

« È esente dall'imposta:

a) l'energia elettrica ed il gas destinati ad uso di illuminazione di aree pubbliche, di autostrade, di aree scoperte comprese nell'ambito di Fiere, di Aeroporti, ovvero utilizzati nelle segnalazioni luminose per la sicurezza del traffico autostradale, aereo e marittimo, da parte dello Stato, delle Province, dei Comuni o di Enti che ad essi si sostituiscono in virtù di leggi, di regolamenti speciali o di convenzioni.

L'esenzione non si estende ai locali e agli ambienti pertinenti alle autostrade e alle altre aree sopra indicate;

b) l'energia elettrica ed il gas consumati nelle sedi delle rappresentanze diplomatiche, qualora sussista la condizione della reciprocità;

c) l'energia elettrica impiegata per l'impianto e l'esercizio delle linee ferroviarie a trazione elettrica dello Stato e l'energia elettrica ed il gas consumati nelle officine gestite direttamente dalle Ferrovie dello Stato;

d) l'energia elettrica ed il gas impiegati, in usi diversi dall'illuminazione, in esperienze per scopi scientifici o didattici eseguite nelle aule e nei laboratori di pubblici istituti;

e) l'energia elettrica impiegata, in usi diversi dall'illuminazione, esclusivamente per la generazione o per la trasformazione in altra energia elettrica, compresa quella utilizzata per forza motrice nelle centrali elettriche per i servizi ausiliari strettamente connessi al compimento del ciclo di generazione o di trasformazione dell'energia elettrica nonché quella impiegata nelle centrali idroelettriche per il sollevamento dell'acqua nelle vasche di carico per la successiva immissione nelle condotte forzate;

f) l'energia elettrica impiegata, in usi diversi dalla illuminazione, nell'esercizio delle intercomunicazioni telegrafiche, telefoniche, radiotelegrafiche e radiotelefoniche nonché quella utilizzata, in usi diversi dalla illuminazione, da parte della Radio Televisione Italiana, per il funzionamento degli impianti televisivi e radiofonici riceventi e trasmettenti;

g) l'energia elettrica impiegata negli aeromobili, nelle navi, negli autoveicoli, purchè prodotta a bordo con mezzi propri (esclusi gli accumulatori), nonchè quella prodotta dai gruppi elettrogeni mobili in dotazione alle Forze armate dello Stato ed ai Corpi ad esse assimilati;

h) l'energia elettrica prodotta con gruppi elettrogeni azionati da gas metano biologico;

i) l'energia elettrica prodotta da piccoli impianti generatori comunque azionati (aerogeneratori, piccoli gruppi elettrogeni) purchè la loro potenza elettrica non sia superiore ad un chilowatt;

l) l'energia elettrica ed il gas che lo Stato, le Provincie ed i Comuni e gli altri Enti che ad essi si sostituiscono in virtù di leggi, di regolamenti speciali o di convenzioni, impiegano per l'illuminazione degli esterni di edifici ed altri monumenti cittadini di carattere civile e religioso; di zone archeologiche, ville monumentali appartenenti al Demanio pubblico; di zone ove sorgono fenomeni naturali di notevole interesse turistico.

L'esenzione non si estende ai locali e agli ambienti pertinenti ai monumenti, ville e zone sopraindicati;

m) l'energia elettrica impiegata per la areazione delle gallerie autostradali.

Non è soggetta ad imposta l'energia elettrica ed il gas impiegati negli opifici industriali come riscaldamento negli usi indispensabili al compimento di processi industriali veri e propri ».

Art. 3.

L'articolo 2 del testo unico delle leggi per l'imposta erariale sul consumo del gas e dell'energia elettrica, approvato con decreto ministeriale 8 luglio 1924 sostituito, da ultimo, dall'articolo 3 dell'allegato H al decreto legislativo luogotenenziale 26 aprile 1945, n. 223, è sostituito dal seguente:

« Chiunque intenda esercitare una officina di produzione di gas o di energia elettrica deve farne denuncia al competente Ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione, osservare le norme stabilite dal Regolamento ed ottenerne la licenza.

Sono soggetti agli stessi obblighi e sono considerati fabbricanti, a tutti gli effetti della presente legge:

a) gli acquirenti di gas e di energia elettrica per farne rivendita;

b) gli acquirenti di gas e di energia elettrica per uso proprio con impiego promiscuo, in misura superiore ai 200 metri cubi di gas per minuto primo o con potenza impegnata superiore ai 200 KW di energia elettrica.

Gli acquirenti di energia elettrica per uso proprio ed impiego unico, con potenza impegnata superiore a 200 KW possono essere, a loro richiesta, considerati fabbricanti quando l'energia venga impiegata previa trasformazione o conversione comunque effettuata;

c) gli acquirenti di energia elettrica per la carica di accumulatori o per azionare raddrizzatori di corrente, convertitori a motore dinamo, qualunque sia la potenza installata, eccetto il caso che l'acquisto avvenga per uso proprio e per impieghi colpiti da una stessa aliquota d'imposta.

Non sono soggetti agli obblighi di cui al primo comma:

gli esercenti generatori elettrici installati a bordo di autoveicoli, aeromobili e navi, quando l'energia prodotta è utilizzata soltanto in detti automezzi, nonchè le Forze armate dello Stato ed i Corpi ad esse assimilati per i gruppi elettrogeni mobili da essi utilizzati;

gli esercenti punti di presa attuati sulle reti di interconnessione nazionale a solo scopo di trasporto di energia elettrica con tensione superiore ai 110 KW quando alla presa non segua la diretta utilizzazione;

gli esercenti officine elettriche costituite da piccoli impianti generatori comunque azionati (aerogeneratori, piccoli gruppi elettrogeni) di potenza non superiore ad un chilowatt, di cui all'articolo 2 lettera i) o da gruppi elettrogeni funzionanti a gas metano biologico ».

Art. 4.

L'articolo 11 del decreto-legge 11 marzo 1950, n. 50, convertito nella legge 9 maggio 1950, n. 202, è sostituito dal seguente:

« Gli esercenti officine elettriche il cui tributo non superi presuntivamente l'importo di lire 20.000 per ogni anno solare, possono chiedere all'Ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione di essere ammessi a presentare dichiarazione semestrale di consumo entro i dieci giorni successivi a ciascun semestre.

In tal caso gli esercenti stessi devono prestare una cauzione corrispondente all'ammontare presunto di imposta per un semestre e debbono effettuare il pagamento dell'imposta semestralmente dovuta, entro la fine del primo mese susseguente al semestre di consumo. Possono essere esonerati dal prestare cauzione gli esercenti che, trovandosi nelle condizioni di cui al primo comma del presente articolo, versino l'imposta ragguagliata al presunto consumo di un semestre, anticipatamente entro i primi quindici giorni del semestre al quale il consumo si riferisce e l'imposta dovuta a saldo entro il mese successivo al semestre stesso ».

Art. 5.

Le nuove aliquote d'imposta saranno applicate, limitatamente alle officine commerciali, a partire dalle letture dei contatori dell'energia elettrica consumata dagli utenti, effettuate dal giorno 20 del mese successivo a quello dell'entrata in vigore della presente legge, per le officine ammesse a presentare dichiarazioni mensili e, a partire dalle letture dei contatori effettuate dal primo giorno del secondo mese successivo a quello dell'entrata in vigore della presente legge, per quelle ammesse a presentare dichiarazioni bimestrali.

Similmente nei confronti delle officine per uso proprio a contatore, le nuove aliquote d'imposta saranno applicate per i consumi verificatisi a partire dal primo giorno del mese successivo a quello di entrata in vigore della presente legge.